

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2008

(del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);

decreta:

**Rate e scadenze
dell'imposta ordi-
naria**
(art. 240 LT)

Art. 1 ¹La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2008 ha luogo in quattro rate. Tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

²Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

³I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I.	rata di acconto	il 1° maggio 2008
per la II.	rata di acconto	il 1° luglio 2008
per la III.	rata di acconto	il 1° settembre 2008
rata a conguaglio	a partire dal 2009, alla data d'intimazione del conteggio	

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

**Interesse rimu-
nerativo sulle
eccedenze da
restituire (art.
241 LT)**

Art. 2 ¹Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 3% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

²Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza
(art. 242 LT) e
sulla restituzione d'imposta
(art. 247 LT)

Art. 3 ¹I sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 2% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

²Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Interesse remunerativo sugli accrediti dell'imposta preventiva

Art. 4 ¹L'imposta preventiva sulle scadenze 2007 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta, ma al più presto il 31 maggio 2008.

²Nell'anno 2008 gli accrediti dell'imposta preventiva sono remunerati al tasso di interesse dell'articolo 2 capoverso 1.

Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, modalità e addebito delle spese

Art. 5 ¹I versamenti e le restituzioni d'imposta che non eccedono i 100.- franchi sono accreditati sulla partita fiscale del contribuente. Fatta riserva dell'articolo 8, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

²Gli importi superiori ai 100.- franchi, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

³Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Interessi di ritardo
(art. 243 LT)

Art. 6 ¹Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3%.

²Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Trattenuta dell'imposta alla fonte

Art. 7 Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Importi minimi: rinuncia alla riscossione
(art. 243a LT)

Art. 8 Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.- franchi non sono conteggiati.

Validità temporale dei tassi di interesse

Art. 9 ¹I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2008.

²Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2008. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Entrata in vigore

Art. 10 Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Entra in vigore il 1. gennaio 2008 e si applica nell'anno civile 2008 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo

Periodo	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)
Anno civile*		
2008	3	2
2007	3	2
2006	3	2
2005	3	3
2004	3	3
2003	3	3
2002	4	1,5
2001	4,5	2
2000	4	1,5
1999	4	1,5
1998	5	2
1997	5	2
1996	5	2,5
1995	5	3,5

* A partire dal 1. gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base al tasso valido per ogni anno civile. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 19 dicembre 2007

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**